

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 49 del 25 Agosto 2016

Approvazione procedura di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro per le annualità 2017 e 2018

Il Presidente della Giunta Regionale Stefano Bonaccini assume le funzioni di Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012, per l'attuazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi di cui all'art.1 del d.l. 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1' agosto 2012 recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" e visto in particolare l'articolo 2 che dispone l'istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 "*disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*" - articolo 3 bis:

- il comma 8 che autorizza, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.74 del 2012, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9; le assunzioni sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime; il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati.
- il Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ed in particolare l'articolo 3 bis comma 2:

“Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2017 e 2018, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2015 e 2016 e con le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già

programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

- che i limiti di spesa di cui alla suindicata normativa, per la regione Emilia-Romagna ammontano ad euro 23.460.000,00 per il 2017 ed euro 23.460.000,00 per il 2018.

Visto altresì il comma 2bis dell'articolo 11 del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018.

Richiamate:

- l'ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 con la quale sono state stabilite *“Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n.135/2012”*;
- l'ordinanza n. 88 del 23 dicembre 2014 in esecuzione della quale il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo è stato affidato alla Società Manpower S.r.l. per il periodo fino al 31 dicembre 2016.

Ritenuto necessario assicurare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo anche per gli anni 2017 e 2018, al fine di far fronte alle esigenze proprie della struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-Romagna, dei Comuni della Regione Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici, e delle Prefetture delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia;

Ritenuto inoltre:

- di prevedere a tal fine una spesa di €35.000.000,00 IVA compresa, importo contenuto nei limiti autorizzati dal decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il cui finanziamento è assicurato a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del decreto legge n. 74/2012, come convertito dalla legge 122/2012, disponibili sulla contabilità speciale n. 5699 aperta a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna;
- di procedere, per l'individuazione del contraente per la fornitura del suddetto servizio, all'esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art.60 del d.lgs. 50/2016;
- di avvalersi dell'Agenzia Regionale Intercent-ER per l'espletamento della gara e di delegare alla suddetta Agenzia la nomina del Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di gara.

Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono interamente richiamate,

DISPONE

- 1) di indire, per le Unioni, per la struttura commissariale e per le Prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, una procedura per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, da espletarsi tramite procedura aperta come definita all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con importo a base di gara quantificato in euro 35.000.000,00 IVA compresa;
- 2) di stabilire la durata dell'Accordo quadro che si andrà a stipulare con l'aggiudicatario dalla sottoscrizione dello stesso e fino al 31 dicembre 2018;
- 3) di avvalersi dell'Agenzia Regionale Intercent-ER per l'espletamento della suddetta procedura di gara, selezionando le offerte con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs.50/2016 delegando il Direttore dell'Agenzia Regionale Intercent-ER alla nomina del RUP per la procedura di gara;
- 4) di approvare la documentazione di gara in allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- 5) di finanziare gli oneri derivanti dalla presente ordinanza a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del decreto legge n. 74/2012, come convertito dalla legge 122/2012, disponibili sulla contabilità speciale n. 5699 aperta a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna;
- 6) di precisare che l'onere di € 35.000.000,00 è contenuto nei limiti di spesa autorizzati dal decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che, per la Regione Emilia-Romagna, ammontano ad €23.460.000,00 per il 2017 ed € 23.460.000,00 per il 2018.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER LE AMMINISTRAZIONI
COLPITE DAL SISMA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

ALLEGATO 1a

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

NOTA PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento deve essere compilato, FIRMATO DIGITALMENTE e allegato a Sistema, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara e nelle guide al Sistema

Per il concorrente di nazionalità italiana e/o appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte nelle forme stabilite dall'art. 38 D.P.R. 445/2000.

Per il concorrente non appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere rese a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000;*
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.*

FACSIMILE DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via _____ codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____ (in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o _____ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese,

_____, all'interno del quale la _____ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata "**Impresa**"

DICHIARA

1. di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nel Bando di gara, nel Disciplinare di Gara e in tutti i loro Allegati;
2. di aver compilato la DGUE, che, unitamente alle ulteriori dichiarazioni che si rendono, costituisce il contenuto della documentazione amministrativa;
3. di mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a 240 giorni dal termine fissato per la presentazione dell'offerta;
4. che questa Impresa ha versato il contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), comprovato dalla ricevuta di versamento allegata alla presente dichiarazione,
5. che questa Impresa ha ottenuto il PASSOE, secondo le indicazioni presenti sul sito www.anticorruzione.it, che allega alla presente dichiarazione,
6. (eventuale in caso di partecipazione in forma consortile) che il concorrente partecipa alla presente procedura nella seguente forma:
 - consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
 - consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016;
 - consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016;sia costituito che costituendo;

(In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016) che il Consorzio è composto dalle seguenti consorziate:

(In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016), il consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare quali): [in caso di avvalimento] di allegare il contratto con l'impresa/le imprese asulitaria/e;

7. (in caso di R.T.I. o Consorzi ordinari costituiti o costituendi):

a. che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti imprese e la ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I./Consorzio (fornitura e/o servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente l'R.T.I./Consorzio) è la seguente:

1 _____ (denominazione Impresa) – Mandataria/Capogruppo
_____ (descrivere attività e/o servizi) _____ (%)

2 _____ (denominazione Impresa) – Mandante/Consorziate
_____ (descrivere attività e/o servizi) _____ (%)

3 _____ (denominazione Impresa) – Mandante/Consorziate
_____ (descrivere attività e/o servizi) _____ (%):

i) è sufficiente un'unica dichiarazione riferita a più Lotti, nel caso in cui ruolo della mandataria e delle mandanti/consorziate, attività e quote percentuali di esecuzione siano gli stessi;

ii) è necessario ripetere la dichiarazione che precede per ogni Lotto per il quale si partecipa nell'ipotesi in cui mutino il ruolo della mandataria e delle mandanti o le attività e le quote di esecuzione);

b. (inoltre, in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari costituendi) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria la quale stipulerà l'Accordo Quadro in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

8. che questa Impresa ha versato una cauzione provvisoria pari a € _____ corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione delle prestazioni, ed è comprovata dal/i documento/i allegato/i alla presente dichiarazione,

e che tale importo è:

pari al 1% dell'importo complessivo della gara,

ovvero

pari allo _____ dell'importo complessivo della gara.

In questo secondo caso, per avere diritto alla riduzione dell'importo cauzionale, specificare quale/i documento/i si allega/no, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto specificato al paragrafo "Cauzione provvisoria" del Disciplinare di gara: _____;

9. *[in caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001]:*

di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010, come da copia dell'autorizzazione allegata alla presente;

ovvero

di avere richiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010, come da copia dell'istanza inviata per ottenere l'autorizzazione medesima, allegata alla presente;

10. di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

11. *[in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia]:* che questa Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2, e 53 comma 3 D.P.R. 633/1972 e comunicherà all'Agenzia, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;

12. che questa Impresa non presenterà offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale componente di un R.T.I., Rete, Consorzio o gruppo ovvero che non parteciperà a più R.T.I., Reti, Consorzi o gruppi;

13. che questa Impresa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante, nonché ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e

sull'esecuzione del servizio, ha giudicato le attività realizzabili, ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

14. che questa Impresa si impegna ad eseguire l'appalto nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Accordo Quadro e comunque nella documentazione di gara;
15. che questa Impresa si impegna a rispettare, ai fini dell'esecuzione del servizio, quanto espressamente riportato all'articolo "Clausola Sociale" dello Schema di Accordo Quadro.

Allegati:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____

AVVERTENZE

La presente domanda, contenente dichiarazioni rilasciate anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

QUADRO A – DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE – Allegato alle dichiarazioni Busta A

A.1 RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE

A.2 CCNL APPLICATO

A.3 DIMENSIONE AZIENDALE

N. dipendenti _____

A.4 DATI INAIL

Codice ditta _____

PAT sede legale impresa _____

A.5 DATI INPS

matricola azienda _____

codice sede INPS _____

A.6 DATI CASSA EDILE

- codice impresa _____

- cassa edile:

provinciale

regionale

Data _____

Firmato digitalmente dal legale rappresentante

QUADRO B – INFORMAZIONI INTEGRATIVE per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016¹ – Allegato alle dichiarazioni Busta A

1

1B.1 NUMERO IMPRESE SOCIE²

2B.2 TOTALE ADDETTI IMPRESE CONSORZIATE³

3B.3 IMPRESA AFFIDATARIA

- Ragione sociale _____
- Sede sociale _____
- Legale rappresentante _____
- Partita IVA _____
- Iscrizione CCIAA _____
- Nel caso di cooperativa, iscrizione Albo nazionale cooperative

4B.4 DATI RELATIVI ALL' IMPRESA AFFIDATARIA

- Totale dipendenti⁴: _____
- Posizioni previdenziali: INPS _____ INAIL _____
- Cassa Edile: _____

Firmato digitalmente dal legale rappresentante

1 Il quadro deve essere compilato per ogni impresa a cui il Consorzio affiderà l'esecuzione delle forniture
2 I dati sono riferiti al Consorzio nel suo complesso
3 Vedi nota precedente
4 Indicare il numero complessivo dei dipendenti

Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di _____, città _____,
Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____ tel.
_____, e-mail _____, PEC
_____.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di _____, Ufficio _____, con
sede in _____, via _____, n.
_____, CAP _____, tel. _____, fax
_____, e-mail _____, PEC
_____.

Firmato digitalmente dal legale rappresentante



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI COLPITE DAL SISMA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

**ALLEGATO 2
CAPITOLATO TECNICO**

INDICE

1.	PREMESSA.....	2
2.	FINALITA' ED OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	2
3.	DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	3
4.	DEFINIZIONI	3
5.	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E SUE MODALITA'	3
6.	EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO.....	4
7.	OBBLIGHI DEL FORNITORE	5
8.	OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	6
9.	CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO	6

1. PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico descrive le prescrizioni che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento del servizio.

2. FINALITA' ED OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Oggetto dell'Accordo Quadro fra l'Aggiudicatario e il Commissario delegato (di seguito anche Amministrazione) è il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le finalità previste dal comma 8 dell'art. 3bis del decreto legge 95/2012 e successive modifiche integrazioni per:

- la struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.74 del 2012;
- i comuni della Regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia.

Il Fornitore provvederà sia all'attività di reclutamento e formazione del personale, sia alla gestione dello stesso.

La finalità dell'Accordo Quadro è di fornire uno strumento dinamico con cui consentire l'impiego temporaneo di prestatori d'opera in relazione ad esigenze contingenti, sopraggiunte nelle amministrazioni pubbliche colpite dal sisma, non fronteggiabili con il personale delle amministrazioni coinvolte.

Nel corso della durata dell'Accordo Quadro il Fornitore è obbligato ad accettare gli Ordinativi di fornitura – che assumono valore di contratti applicativi dello stesso Accordo quadro emessi dall'Amministrazione fino all'importo massimo spendibile (valore complessivo massimo dell'Accordo quadro) indicato nel bando di gara pari ad € 35.000.000,00 IVA inclusa.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti del Fornitore. Conseguentemente l'Amministrazione non è tenuta a formalizzare Ordinativi di fornitura, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta

I concorrenti dovranno osservare i principi e la disciplina previsti dal D.Lgs. n. 30/3/2001 n. 165 e s.m., dal D.Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.) e s.m., dalla Legge n. 30/03, dal D.Lgs n. 276/03 e dai CCNL vigenti al momento.

3. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro avrà durata fino al 31 dicembre 2018, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere il personale secondo le necessità e ragioni di interesse date dall'evento sismico.

4. DEFINIZIONI

Amministrazione	Commissario delegato per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna
Fornitore	L'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive accordo quadro, obbligandosi a quanto nello stesso previsto
Ordinativo di Fornitura	Costituisce il contratto applicativo dell'Accordo Quadro da parte dell'Amministrazione
Richiesta Preliminare di Fornitura	La richiesta con la quale l'Amministrazione comunica al Fornitore le proprie necessità
Responsabile Unico del procedimento	Il soggetto nominato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 31, D.lgs n. 50/2016
Direttore dell'esecuzione del contratto	Il soggetto nominato ai sensi dell'art. 111, comma 2, D.lgs n. 50/2016

5. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E SUE MODALITA'

L'Amministrazione tramite la richiesta preliminare di fornitura a firma del Direttore dell'Esecuzione del Contratto procederà ad inviare le proprie necessità, indicando:

- denominazione dell'Ente di destinazione del personale;
- descrizione della professionalità richiesta;
- settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
- modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
- sede e orario di lavoro;
- dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori dell'Amministrazione pubblica.

Il Fornitore, entro il termine di 48 ore dalla richiesta, fatte salve oggettive e motivate difficoltà di reperimento, dovrà comunicare i nominativi del personale richiesto. Se richiesto, il Fornitore provvederà ad inviare presso l'Amministrazione uno o più candidati per effettuare colloqui di valutazione.

L'Amministrazione verificata l'idoneità delle figure professionali richieste potrà quindi procedere ad emettere l'Ordinativo di fornitura.

Prima della emissione dell'ordinativo, il Fornitore è tenuto, su richiesta dell'Amministrazione, a fornire a quest'ultima, un prospetto di quantificazione dei costi rapportati alla durata del contratto, evidenziandone ogni voce e il relativo corrispettivo comprensivo d'IVA.

6. EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione personale temporaneo facente parte delle seguenti categorie professionali:

- per le Amministrazioni pubbliche locali: categorie B, C e D;
- per le Prefetture: seconda e terza area.

L'attività del lavoratore è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità in quanto applicabili.

I lavoratori saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dai vigenti CCNL ed eventuali contratti integrativi e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.

L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell'Amministrazione pubblica presso cui sono funzionalmente assegnati, (Struttura commissariale – Amministrazioni locali – Prefetture) fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto da parte della stessa Amministrazione.

Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL vigente e da eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.

La contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dal Fornitore ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione.

La posizione INAIL è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta del lavoratore.

Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati al fornitore che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione pubblica.

Gli eventuali buoni pasto maturati dal lavoratore saranno corrisposti direttamente dal Fornitore e successivamente fatturati all'Amministrazione contraente nel mese successivo a quello di erogazione.

L'Amministrazione osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto disposto dal

decreto legislativo n. 81 /2008 e s.m. Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo.

Il lavoratore ha diritto a prestare la propria opera per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o sostituzione.

Le Amministrazioni pubbliche si riservano l'interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore o giustificato motivo: in tal caso il Fornitore avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo solo per le ore di lavoro effettivamente rese sino alla interruzione.

7. OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il personale fornito dovrà essere conforme alle disposizioni di cui all'articolo 6 del DPR 62/2013 e agli articoli 35 bis e 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: a tal fine il Fornitore dovrà verificarlo acquisendo le medesime dichiarazioni richieste per l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. Il personale dovrà inoltre essere istruito e formato, a cura del Fornitore, secondo le modalità da esso indicate nella propria offerta tecnica per garantire uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dall'Amministrazione.

Fermo quanto previsto nell'articolo 27 dello Schema di Accordo Quadro, il Fornitore si impegna a porre a disposizione dell'Amministrazione in via prioritaria i lavoratori che abbiano maturato precedenti esperienze lavorative presso Amministrazioni Pubbliche.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo su richiesta dell'Amministrazione.

Il fornitore provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all'attività.

Il Fornitore si impegna nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso l'Amministrazione il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421 del 2014 ed esteso altresì alla Struttura Commissariale come da decreto n. 1560 del 29/08/2014, consultabile e scaricabile dal sito internet della Regione Emilia-Romagna. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Sono a carico del Fornitore tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.

Il Fornitore si obbliga a rispettare la clausola sociale riportata nello Schema di Accordo Quadro, cui si rimanda per ogni altro obbligo.

8. OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si impegna a comunicare al fornitore gli estremi del CCNL da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.

L'Amministrazione, in caso di inadempienze del fornitore, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

L'Amministrazione osserva altresì nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'Amministrazione ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.

9. CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Per il servizio oggetto della presente procedura l'Amministrazione corrisponde al fornitore, per ogni ora effettivamente prestata, l'importo calcolato secondo quanto riportato all'articolo 10 "Corrispettivi" dell'Allegato 3 Schema di Accordo Quadro.

La quota di produttività da corrispondere effettivamente ai lavoratori sarà comunicata al fornitore con riferimento a quanto erogato al personale assunto presso l'Amministrazione.

L'Amministrazione si impegna a rimborsare eventuali altre indennità se contrattualmente previste, purché preventivamente autorizzate.

Per le ore di lavoro straordinario verrà rimborsato un incremento sulla tariffa oraria calcolato secondo quanto stabilito dai vigenti CCNL. Il costo di eventuali festività ricadenti nel periodo contrattuale e in giornate lavorative sarà fatturato dal Fornitore alla stessa tariffa concordata per l'ora ordinaria.

In caso di rinnovo dei Contratti di Comparto Regioni ed Autonomie locali e Ministeri, relativi alla parte economica, sarà rimborsato al Fornitore il solo aumento per le ore effettuate dal prestatore del lavoro che saranno contabilizzate in fattura.

Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati al Fornitore che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione corrisponderà al Fornitore unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori rimanendo a carico del fornitore ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi senza giustificazioni.

In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscano una tutela al lavoratore, il fornitore provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

Il Fornitore si impegna al pagamento diretto ai lavoratori della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferisce la retribuzione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.

Il Fornitore si impegna a fornire, dietro richiesta, all'Amministrazione copie delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata ed ogni altra informazione che l'Amministrazione riterrà utile dover reperire per la verifica del servizio.



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO TEMPORANEO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI COLPITE DAL SISMA NEL
TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

ALLEGATO 3 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

ACCORDO QUADRO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI COLPITE DAL SISMA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

TRA

_____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012; **(di seguito nominata, per brevità, anche "Amministrazione")**

E

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**")

PREMESSO

a) che l'Amministrazione, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento del servizio, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il _____ 2016;

b) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo quadro sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile (valore massimo dell'Accordo quadro), nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Accordo quadro e da tutta la documentazione di gara, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;

c) che i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra l'Amministrazione, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente Accordo Quadro ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati nonché dalle Condizioni Generali di somministrazione (parte integrante dell' accordo quadro di somministrazione stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, come recentemente novellato dal D.Lgs. n. 81/2015), definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta

f) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula del presente Accordo Quadro;

g) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula dell'Accordo Quadro;

h) che il Fornitore ha presentato l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo Quadro;

i) che il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per l'Amministrazione nei confronti del Fornitore, che nasceranno solo con l'emissione di Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico e tutti gli atti posti a base della procedura di affidamento, l'elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo quadro al quale sono allegati quale parte integrante.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito del presente Atto si intende per:

a) Amministrazione: il Commissario delegato per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna;

- b) Accordo Quadro:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) Ordinato di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni, con il quale l'Amministrazione comunica la volontà di acquisire le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- e) Enti:** le Amministrazioni destinatarie dei servizi richiesti;
- f) Sito:** spazio web sul Portale internet all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata all'Accordo Quadro.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole della presente Atto e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole del presente Atto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso dell'Accordo Quadro.

Articolo 4 - Oggetto

1. L' Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale per l'esecuzione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo nelle Amministrazioni pubbliche colpite dal sisma nella Regione Emilia-Romagna, che verrà prestato dal Fornitore in relazione e dipendenza ai singoli Ordinativi di fornitura disposti dall'Amministrazione (che assumano valenza di contratti applicativi dell'Accordo quadro) le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nell'Allegato 2 Capitolato Tecnico.
2. Con l'Accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a fornire i servizi del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile (valore massimo dell'Accordo quadro) pari a € 35.000.000,00, IVA inclusa in relazione ai singoli ordinativi di fornitura disposti dall'Amministrazione.
3. L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti del Fornitore. Conseguentemente l'Amministrazione non è tenuta a formalizzare Ordinativi di fornitura applicativi del presente Accordo Quadro, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall' art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016.
5. Fermo restando quanto sopra, l'Amministrazione potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo 106 D.lgs. n. 50 del 2016.

Articolo 5 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, il presente Accordo Quadro avrà durata fino al 31/12/2018 a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta dell'Amministrazione, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile
2. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può emettere Ordinativi di Fornitura.
3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
4. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia dell' Accordo Quadro o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica,

affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 6 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo quadro e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. La prestazione di lavoro sarà effettuata esclusivamente presso le Amministrazioni Pubbliche colpite dal sisma nella Regione Emilia Romagna.
6. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo Quadro, a:
 - uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio oggetto del presente atto;

- fornire e/o sostituire il personale da assegnare presso le Amministrazioni per cui viene formulato l'Ordinativo di Fornitura nei tempi e modalità stabilite nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa anche se non espressamente riportati nel presente atto;
 - eseguire gli Ordinativi di Fornitura, anche Aggiuntivi, in conformità alle richieste pervenute dall'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
 - fornire il personale nella categoria professionale richiesta, predisporre il piano di formazione dei lavoratori da assegnare;
 - controllare che il personale si uniformi al Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna;
 - essere consapevole che l'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quei lavoratori che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento della prestazione e a sostituirli.
2. Fermo quanto previsto al successivo articolo 27, il Fornitore si impegna a porre a disposizione dell'Amministrazione in via prioritaria i lavoratori che abbiano maturato precedenti esperienze lavorative presso Pubbliche Amministrazioni.
 3. Il Fornitore provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all'attività produttiva in generale che il prestatore svolgerà presso l'Amministrazione
 4. Sono a carico del Fornitore tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni.
 5. Su richiesta scritta il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore delle singole fatture corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.
 6. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere su richiesta in formato elettronico, tutti dati e la documentazione di rendicontazione.

Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Nei confronti dei prestatori trovano applicazione tutte le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti, ivi comprese quelle a tutela dell'occupazione del personale somministrato in conformità alla contrattazione collettiva vigente.

2. Il Fornitore è tenuto a corrispondere eventuali rimborsi per trasferte spettanti al lavoratore che saranno a lui comunicati dall'Amministrazione.
3. L'Amministrazione osserva altresì nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
4. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'Amministrazione ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m..
5. L'Amministrazione osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

Articolo 9 - Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.
2. Tutte le attività oggetto del presente accordo quadro sono svolte dal Fornitore in stretto collegamento con l'Amministrazione
3. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione personale temporaneo facente parte delle seguenti categorie professionali:
 - per la struttura tecnica del commissario e per le Amministrazioni pubbliche locali: categorie B,C e D;
 - per le Prefetture: seconda e terza area.
4. L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore sarà definito sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell'Amministrazione presso cui il personale temporaneo presterà la propria attività lavorativa, fatte salve le esigenze diverse da manifestarsi per iscritto.
5. L'Amministrazione tramite la richiesta preliminare di fornitura indicherà la descrizione della professionalità richiesta, il settore di specializzazione e grado di esperienza necessario, la modalità e durata presunta della prestazione lavorativa, la sede, i dati relativi alla posizione e al tasso INAIL.
6. Il Fornitore entro i termini indicati in Offerta tecnica dovrà comunicare i nominativi del personale richiesto.
7. L'Amministrazione verificata l'idoneità delle figura professionali offerte, potrà procedere alla emissione dell'Ordinativo di fornitura che assume valenza di contratto applicativo dell'Accordo Quadro.

Articolo 10 - Corrispettivi

1. Per il servizio oggetto del presente Accordo Quadro l'Amministrazione corrisponde al Fornitore, per ogni ora effettivamente prestata, l'importo determinato dal prodotto aritmetico tra il moltiplicatore offerto pari a _____ e la tariffa oraria lorda fissa per profilo professionale, previsto dai vigenti CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali, per il personale che verrà impiegato presso le Amministrazioni pubbliche locali, e CCNL Comparto Ministeri degli Interni, per il personale che verrà impiegato presso le Prefetture, il tutto secondo quanto riportato nel Disciplinare di gara, oltre IVA sulla parte imponibile.
2. Il moltiplicatore offerto in sede di offerta economica è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è pertanto, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'accordo quadro indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
3. La quota di produttività da corrispondere effettivamente ai lavoratori sarà comunicata all'Aggiudicatario con riferimento a quanto erogato al personale assunto presso l'Amministrazione.
4. L'Amministrazione si impegna a rimborsare eventuali altre indennità contrattualmente previste, purchè preventivamente autorizzate.
5. Per le ore di lavoro straordinario verrà rimborsato un incremento sulla tariffa oraria calcolata secondo quanto stabilito dai vigenti CCNL. Il corrispettivo relativo ad eventuali festività ricadenti nel periodo contrattuale e in giornate lavorative sarà fatturato dal Fornitore alla stessa tariffa concordata per l'ora ordinaria.
6. In caso di rinnovo dei Contratti del Comparto Regioni-Autonomie locali e Ministeri rispetto alla parte economica, sarà rimborsato al Fornitore il solo aumento relativo alle ore effettuate dal prestatore del lavoro che saranno contabilizzate in fattura.
7. Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati al Fornitore che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione.
8. Gli eventuali buoni pasto maturati dal lavoratore saranno corrisposti direttamente dal Fornitore e successivamente fatturati all'Amministrazione contraente nel mese successivo a quello di erogazione.
9. L'Amministrazione corrisponderà al Fornitore unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori rimanendo a suo carico ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi senza giustificativi. In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscano una tutela al lavoratore, il Fornitore provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

Articolo 11 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Amministrazione in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, a 60 giorni dalla data di emissione della fattura.
3. Il Fornitore si obbliga a presentare le fatture mensilmente così compilate: ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve contenere il riferimento al presente Accordo Quadro, al singolo Ordinativo di Fornitura anche Aggiuntivo e deve essere intestata e spedita alla Amministrazione e deve essere completata dei seguenti dati: Ente destinatario presso cui il lavoratore è impiegato; nominativo del lavoratore; numero ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione; tariffa oraria, così come derivante dall'offerta economica e dalla prestazione resa; retribuzione accessoria e costo unitario della stessa; IVA secondo la normativa vigente; importo totale della fattura.
4. Il Fornitore si impegna al pagamento diretto ai lavoratori della retribuzione dovuta in base alla categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.
5. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.
6. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore, presso _____, e con le seguenti coordinate bancarie PAESE/CIN IT/CINEUR/ABI/CAB/cc _____.
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Ordinativi di Fornitura.
9. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o il presente Atto si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata dall'Amministrazione.
10. Il Fornitore si impegna a fornire, dietro richiesta dell'Amministrazione, copie delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata ed ogni altra informazione che l'Amministrazione riterrà utile dover reperire per la verifica del servizio.

Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il conto corrente di cui al comma 7 dell'art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti il presente Accordo Quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente atto e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o sub, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna.
7. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n 50 del 2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il sub assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Amministrazione e richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il sub al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 13 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;

- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 14 - Penali

1. L'Amministrazione ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.
2. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Atto e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la stessa si riserva di applicare le penali di cui al presente articolo.
3. Le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare mensile dell'Ordinativo di Fornitura relativo al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l'applicazione della penale, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall'inadempimento.
4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
6. L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo quadro; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro. In tal caso l'Amministrazione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 15 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula dell'Accordo Quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione di importo pari a _____ del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell'Accordo Quadro e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dall'Amministrazione.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e/o l'Ordinativo di Fornitura.

Articolo 16 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati, inclusi i sensibili, e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro.
1. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolti di diritto l'Accordo Quadro ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell'Accordo Quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 17 – Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Accordo Quadro, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente Atto con conseguente decadenza di tutti gli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Atto e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni

lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Amministrazione, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto l'Accordo quadro – con conseguente decadenza/risoluzione di tutti gli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione - e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l'Amministrazione può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, l'Accordo Quadro nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - e) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - f) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. La risoluzione del presente Atto legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Atto stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.
5. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. Nei casi di risoluzione di cui sopra, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Ordinativo di fornitura.

Articolo 18 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Il recesso dall'accordo quadro comporterà la decadenza/recesso dei/dai relativi Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Si conviene altresì che l'Amministrazione, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potrà recedere in tutto o in parte dal presente Atto nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Atto e dei relativi Ordinativi di Fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L'Amministrazione, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Atto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa,

anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.

Articolo 19 - Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'amministrazione medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all'articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione potrà risolvere il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolti di diritto il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 21 - Responsabile del Servizio e Referente del Fornitore

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell'Amministrazione.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico _____, numero di fax _____, indirizzo e-mail _____.

Articolo 22 - Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione e relative all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo quadro e dei relativi ordinativi è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 23 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del medesimo atto, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
4. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Accordo Quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Amministrazione risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
 - b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
 - d) nel trasmettere all'amministrazione, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'amministrazione stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Amministrazione tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - f) nel consentire all'amministrazione, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente Accordo quadro viene stipulato, in modalità elettronica, nella forma della scrittura privata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Accordo quadro ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione per legge

Articolo 25 – Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque l'Amministrazione la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici.
3. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione,

Articolo 26 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore e o per tutte le altre ipotesi previste dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/16 si procede ai sensi del medesimo articolo.

Articolo 27 - Clausola sociale

In conformità a quanto disposto dall'articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016, in merito alle procedure di cambio d'appalto, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 31 del CCNL per la categoria delle

Agenzie di Somministrazione di lavoro.

Articolo 28 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA
RICOSTRUZIONE DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA

IL FORNITORE

ALLEGATO 1 ALL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI COLPITE DAL SISMA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

TRA

_____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012; **(di seguito nominata, per brevità, anche "Amministrazione")**

E

Società _____ sede legale in _____ via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA/C.F. _____ domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del Direttore/Procuratore/Legale Rappresentante, nato/a a _____ il _____, e residente a _____ in Via _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominato, per brevità, "Fornitore");

CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Durata), Articolo 6 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Modalità e termini di esecuzione del servizio), Articolo 10 (Corrispettivi), Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 14 (Penali), Articolo 15 (Cauzione definitiva), Articolo 16 (Riservatezza), Articolo 17 (Risoluzione), Articolo 18 (Recesso), Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 22 (Foro competente), Articolo 24 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 27 (Clausola sociale), Articolo 28 (Clausola finale).

IL FORNITORE



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER LE AMMINISTRAZIONI
COLPITE DAL SISMA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**ALLEGATO 4
SCHEMA DICHIARAZIONI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’
AZIENDALE**

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____
in qualità di legale rappresentante dell'Impresa _____ con
sede legale in _____ Partita IVA _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,

DICHIARA

di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nonché di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di _____¹, come da copia allegata, e che non si presenterà alle procedure di gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese;

ovvero

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di _____², come da copia allegata, nonché che non si presenterà alle procedure di gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese.

Firmato digitalmente dal legale rappresentante

¹ Inserire l'indicazione del Tribunale che ha rilasciato l'autorizzazione nonché numero e data della stessa

² Inserire l'indicazione del Tribunale che ha emesso il decreto nonché numero e data dello stesso

FAC-SIMILE

AGENZIA DELLE ENTRATE

Mod. **F 23**



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO _____ Prov. _____
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE **4 DITTA CONCORRENTE** NOME _____ data di nascita _____
giorno mese anno

SESSO M O F _____ COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA/SEDE SOCIALE _____ PROV. _____ CODICE FISCALE _____

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE **5 INTERCENT-ER** NOME _____ data di nascita _____
giorno mese anno

SESSO M O F _____ COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA/SEDE SOCIALE **VIA DEI MILLE 21 - BOLOGNA** PROV. **B O** CODICE FISCALE **9 1 2 5 2 5 1 0 3 7 4**

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE
T G D _____
codice sub. Codice(*)

7. COD. TERRITORIO & CONTENZIOSO _____

9. CAUSALI **R P**

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

ANNO _____ NUMERO _____

11. CODICE TRIBUTO

4	5	6	T

12. DESCRIZIONE (*)

IMPOSTA DI BOLLO

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

13. IMPORTO

euro 16,00 per n. pagine
Xxxxx,00

14. COD. DESTINATARIO

EURO (lettere)

Xxxxx/00

ESTREMI DEL VERSAMENTO				
DATA		CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE		
		AZIENDA	CAB/SPORTELLO	
giorno	mese	anno		

FIRMA

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario	
n. _____	_____ / _____
	cod ABI CAB
firma _____	_____

(*) RISERVATO ALL'UFFICIO

COPIA PER EVENTUALE PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER LE AMMINISTRAZIONI
COLPITE DAL SISMA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**ALLEGATO 6
PATTO DI INTEGRITÀ**

PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

L' Operatore Economico

(indicare denominazione e forma giuridica) _____

sede legale in _____, via _____ n. _____

codice fiscale/P.IVA _____, rappresentata da (Cognome e Nome) _____

_____ in qualità di (Titolare /Legale rappresentante) _____

con riferimento alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia – Romagna

DICHIARA DI ACCETTARE IL SEGUENTE PATTO DI INTEGRITÀ APPROVATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CON DELIBERA DELLA GIUNTA N. 966 DEL 30/06/ 2014

Art. 1. Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione a seguito della procedura di affidamento.

Art. 2. Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico, per partecipare alla procedura:

- dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;
- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione, anche per i sub-affidamenti ;
- si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corrruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di integrità: infatti nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.

Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione

L'Amministrazione si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6

“Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse”, dell’art. 7 “Obbligo di astensione”, dell’art. 8 “Prevenzione della Corruzione”, dell’art. 13 “Disposizioni particolari per i dirigenti” e dell’art. 14 “Contratti e altri atti negoziali” del D.P.R.16.04.2013, n.62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In particolare l’Amministrazione assume l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L’Amministrazione è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l’aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

Art. 4. Violazione del Patto di integrità

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato.

La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- l’esclusione dalla procedura di affidamento;
- la risoluzione di diritto dal contratto.

L’Amministrazione può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, comma 2, d.lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno;

Art. 5. Efficacia del patto di integrità

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dalla Regione Emilia-Romagna.

Firmato digitalmente dal legale rappresentante



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
DI LAVORO TEMPORANEO PER LE AMMINISTRAZIONI COLPITE DAL SISMA NEL
TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSA.....	1
1. OGGETTO E DURATA	2
2. REGISTRAZIONE DELLE DITTE.....	3
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	3
4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	4
4.1 CAUZIONE PROVVISORIA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE.....	12
5. OFFERTA TECNICA.....	17
6. OFFERTA ECONOMICA	19
7. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), DI CONSORZI E RETI DI IMPRESE	20
8. AVVALIMENTO.....	21
9. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA	22
9.1 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (PT):.....	23
9.2 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO (PE):	24
10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.....	25
11. COMUNICAZIONI	26
12. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO	27
13. FORMAZIONE	29
14. SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI	29
15. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	30

PREMESSA

Gara comunitaria a procedura aperta indetta, su autorizzazione del Commissario straordinario per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna, dall'Agencia Regionale Intercenter-ER (di seguito in poi Agencia) per l'affidamento tramite Accordo Quadro del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le finalità e i soggetti previsti dal comma 8 dell'art. 3bis del Decreto Legge n. 95/2012 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al Bando di Gara inviato alla G.U.U.E. il _____.

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti entro le ore **12.00 del 23/09/2016**. Non verranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme. L'Agencia, tramite sistema, risponderà alle richieste di chiarimenti ricevute entro il termine. Tutte le richieste di chiarimenti ricevute saranno consultabili a Sistema.

Per l'espletamento della presente gara l'Agencia si avvale del *Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto* (Sistema) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> (d'ora in poi "Sito").

Tramite il Sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo "REGISTRAZIONE DELLE DITTE" del presente Disciplinare.

Con l'aggiudicatario della procedura (di seguito anche solo Fornitore/i) verrà stipulato un Accordo Quadro con il Commissario straordinario, (di seguito anche Amministrazione), con il quale il Fornitore medesimo si obbliga ad accettare specifici contratti di somministrazione di personale eventualmente necessario in corso di vigenza dell'Accordo stesso (Ordinativi di Fornitura), emessi dall' Amministrazione.

Nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione potrà emettere Ordinativi di fornitura fino a concorrenza dell'importo massimo spendibile pari a € 35.000.000,00 IVA inclusa.

Gli Ordinativi di Fornitura verranno effettuati attraverso il Sistema informatico messo a disposizione da Intercent-ER e trasmessi in via telematica, mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, attraverso il Sistema, secondo le modalità specificate nello Schema di Accordo Quadro.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti del Fornitore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione degli specifici Ordinativi di fornitura. Conseguentemente l'Amministrazione non è tenuta a formalizzare Ordinativi di fornitura applicativi del presente Accordo Quadro, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare sul punto diritti o pretese di sorta.

1. OGGETTO E DURATA

Oggetto dell'appalto è la stipulazione di un Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo i cui requisiti tecnici devono rispondere a quanto prescritto nell'Allegato 2 – Capitolato Tecnico.

L'Accordo Quadro avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2018 e potrà essere rinnovato fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta dell'Amministrazione, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile

Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell'Accordo Quadro sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs n. 50/2016.

Fermo restando quanto sopra, l'Amministrazione potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

La presente procedura prevede all'Allegato Schema di Accordo Quadro una specifica clausola sociale a garanzia del mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati nel precedente appalto.

2. REGISTRAZIONE DELLE DITTE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Conformemente a quanto previsto dall'art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l'offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

L'offerta dovrà essere collocata sul Sistema dal concorrente entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12.00 del giorno 11/10/2016**.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa

indicazione dell'operatore economico stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso la ditta concorrente esonera l'Agenzia da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

L'Agenzia si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La ditta concorrente dovrà inserire a Sistema i seguenti documenti:

1. DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE, redatte secondo i modelli **Allegato 1 DGUE** e **Allegato 1a – Domanda di partecipazione**, riportanti:

- A. 1) dichiarazione attestante l'accettazione incondizionata di tutte le clausole riportate nel Bando, nel presente Disciplinare di gara ed in tutti i suoi allegati;

2) dichiarazione di mantenere vincolata l'offerta per un periodo non inferiore a **240** giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

B. Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, (oppure, per le ditte concorrenti non appartenenti a Stati membri della UE, le dichiarazioni dovranno essere rese a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato), attestante:

1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.

Le dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 5 lett.l) vanno rese, dal soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta e, per quanto a propria conoscenza, per i seguenti soggetti attualmente in carica:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni vanno rese da entrambi i soci.

Per i soggetti cessati dalla carica, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, la dichiarazione è resa, per quanto a propria conoscenza, dal soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione;

Si precisa che l'Allegato 1 "DGUE" deve essere presentato per tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A – Informazioni sull'operatore economico, quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) o c), D.Lgs. n.50/2016 o dalla Rete d'Impresa di cui all'art. 3, comma 4-quater D.L. n. 5/2009, di eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai fini del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo

previsti dal presente Disciplinare, nonché, in caso di subappalto, da parte di tutti i soggetti individuati all'atto dell'offerta quali componenti la terna di subappaltatori, tra i quali sarà individuato il soggetto esecutore dei servizi o parti dei servizi che si intendono subappaltare;

- 2) di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83 comma 3, D.Lgs. n. 50/2016;
- 3) di essere iscritto all'Albo delle Agenzie per il lavoro, tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio di tutte le attività di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003;
- 4) l'eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, con l'indicazione delle forniture/servizi che si intende subappaltare, nei limiti di quanto previsto al paragrafo "Subappalto", pena la mancata autorizzazione al subappalto stesso;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura/servizio, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m;
- 6) di aver stipulato o di aver avuto in corso nel triennio 2013-2014-2015, due (2) o più contratti avente ad oggetto servizi di somministrazione di lavoro temporaneo erogati presso pubbliche amministrazioni da cui emerga un fatturato nello stesso triennio pari ad almeno Euro 4.500.000,00, IVA esclusa. La dichiarazione dovrà riportare l'indicazione di: committente, descrizione sintetica, anno di riferimento, importo complessivo ed eventuale quota di competenza della ditta concorrente.

Tale richiesta risponde alla finalità di esaminare offerte da parte di soggetti economici in possesso di una esperienza minimamente significativa.

È ammesso l'avvalimento del requisito, secondo quanto previsto dal Paragrafo "Avvalimento".

C. In caso di R.T.I. o Consorzio ordinari:

Dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese (articolo 48, comma 4, D.Lgs. 50/2016), espressa anche in misura percentuale, fermo restando che la mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

D. In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario già costituito:

Copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'Atto costitutivo del Consorzio.

E. In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario non ancora costituiti:

Dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata dal Legale Rappresentante di ogni Impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestanti:

- a quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l'Impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

F. In caso di Rete di imprese:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009:

1. copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
3. dichiarazione che indichi le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009:

Copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

c) *se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:*

Copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

ovvero

Copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
3. parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

G. In caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio stabile (articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016):

Dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre.

H. In caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001: copia della autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010 ovvero copia della istanza inviata per ottenere l'autorizzazione medesima. L'Agenzia procederà a verificare d'ufficio gli elenchi degli operatori di cui sopra, nella sezione dedicata del sito internet del Dipartimento del Tesoro.

I. In caso di partecipazione in R.T.I., di consorzi e reti di imprese:

1. la dichiarazione di cui al precedente paragrafo “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” Dichiarazioni amministrative, lettera A) dovrà essere prodotta e firmata digitalmente:
 - dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorzianti, in caso di R.T.I./ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
 - dal Legale Rappresentante dell’Impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
 - dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio stabile (articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016);
 - dal Legale Rappresentante dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009;
 - dal Legale Rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5;
 - dal Legale Rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
2. le dichiarazioni sostitutive e le certificazioni di cui al paragrafo “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” Dichiarazioni amministrative, lettera B) numeri 1, 2 e 4 dovranno essere presentate e firmate digitalmente dai rappresentanti legali di tutte le Imprese del R.T.I.. Al R.T.I. è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. e la Rete di Imprese. Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti dovranno essere posseduti oltre che dal Consorzio, anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta quali esecutrici della fornitura; è assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica;

3. con riferimento alle dichiarazioni sostitutive e le certificazioni di cui al paragrafo “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” Dichiarazioni amministrative, lettera B punto 6, in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, di rete di impresa e di consorzio ordinario di concorrenti, la mandataria del raggruppamento, costituito o costituendo ovvero una consorziata di un consorzio ordinario di concorrenti, costituito o costituendo, dovrà possedere i requisiti, per una percentuale non inferiore al 60%; la restante quota del suddetto requisito dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate fino alla concorrenza prevista del 100%, fermo restando il requisito minimo in capo a ciascuna mandante pari al 5%.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 troverà applicazione quanto disposto dall'art. 47 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016.

2. ALTRA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA che dovrà essere inserita a Sistema:

- **a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore** a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50 del 2016, qualora la ditta concorrente risulti aggiudicataria, come descritto al paragrafo “Cauzione provvisoria” del presente Disciplinare;
- **in caso di avvalimento**, la documentazione richiesta al paragrafo “Avvalimento” del presente Disciplinare;
- **la cauzione provvisoria**: come descritto al paragrafo “Cauzione provvisoria” del presente Disciplinare;
- **copia scannerizzata della ricevuta che attesti l'avvenuto versamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il mancato versamento del contributo alla ANAC è causa di esclusione dalla gara.** Ai fini del versamento le ditte concorrenti possono scegliere tra le modalità di cui alla Deliberazione dell'Autorità Anticorruzione del 22 dicembre 2015. Per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli operatori economici sono tenuti a collegarsi al sito web di ANAC, www.anticorruzione.it, sezione “Contributi in sede di gara”. Il CIG attribuito alla presente procedura è
- **PASSOE**: copia scannerizzata del documento attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPass;
- nel caso in cui la ditta partecipante si trovi in una situazione di concordato preventivo, **l'Allegato 4 - Schema dichiarazioni di concordato preventivo** con continuità aziendale, debitamente compilato firmato digitalmente;

- **Allegato 6 Patto di integrità** debitamente compilato firmato digitalmente.

Tutta la documentazione richiesta deve essere **firmata digitalmente dal Legale Rappresentante**. Si precisa che nel caso in cui l'offerta sia collocata da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, nel corso della collocazione dell'offerta deve essere allegata copia della procura autenticata con atto notarile e firmata digitalmente.

La documentazione amministrativa dovrà essere priva, a pena di **esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi del comma 9 dell'art. 83 D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE) e delle ulteriori dichiarazioni amministrative può essere sanata e comporta l'obbligo del pagamento, in favore dell'Agenzia della sanzione pecuniaria dell'1 per mille e comunque non superiore a € 5.000.

L'Agenzia assegnerà alla ditta concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione pena l'**esclusione dalla gara** della ditta concorrente.

Si precisa che in caso di più mancanze, incompletezze o irregolarità essenziali, si applicherà un'unica sanzione, solo ove afferenti ad una medesima impresa.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, l'Agenzia ne richiederà comunque la regolarizzazione ma senza l'applicazione di alcuna sanzione, assegnando un termine non superiore a 10 giorni entro cui la Ditta deve far pervenire quanto richiesto. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono, infine, irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei requisiti di capacità richiesti l'Agenzia procederà a verifiche, secondo quanto disposto dall'art. 85 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m..

In particolare, ai fini della suddetta comprova, si procederà a richiedere la presentazione, entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta, della seguente documentazione, attraverso il sistema AVCPass:

per il requisito di cui alla lettera B) punto 6):

- originale o copia conforme dei contratti da cui risultino il Committente, gli importi, le date, la tipologia dei servizi svolti

ovvero

- produzione di attestati/certificati, relativi ai servizi resi, accompagnata da dichiarazione circa la corretta esecuzione, con la specifica degli importi, delle date e della tipologia dei servizi svolti.

Si precisa che qualora la ditta concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di presentare quanto richiesto, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento, ritenuto idoneo dall'Agenzia, ai sensi dell'art. 86, comma 4, D. Lgs. 50/2016

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Pertanto, tutte le ditte concorrenti devono, registrarsi al sistema AVCPass, secondo le indicazioni presenti sul sito www.anticorruzione.it.

La ditta concorrente, individuata la procedura di gara cui intende partecipare, ottiene dal sistema il c.d. PASSOE, che deve essere inserito a sistema

Nel caso in cui una ditta concorrente non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema AVCPass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, l'Agenzia provvederà con apposita comunicazione, ad assegnare un termine per la registrazione e/o l'acquisizione del PASSOE.

4.1 CAUZIONE PROVVISORIA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

L'impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall'art. 93 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., una cauzione provvisoria pari al 1% dell'importo complessivo di gara.

La cauzione provvisoria deve avere validità per un periodo non inferiore a **240** giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con impegno all'eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Essa dovrà essere prestata:

- in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato, depositati presso il Tesoriere dell'Agenzia: in tal caso l'operazione potrà essere svolta presso qualsiasi filiale di UniCredit Banca,

utilizzando il numero di codice dell'Ente 3182065 e presentandosi muniti della copia del Bando di gara;

ovvero

- mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni:
 - risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta dell’Agenzia, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa,
 - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c.,
 - prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.

La cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, **pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto**, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale.

La garanzia bancaria è prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte in apposito albo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n.385/1993.

La garanzia assicurativa è prestata da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

La garanzia può essere prestata anche da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa

La cauzione provvisoria nonché la dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario e l’eventuale certificazione del sistema di qualità devono essere inviate alternativamente nei seguenti formati e in conformità a quanto di seguito indicato:

A. in formato elettronico:

1. in originale sotto forma di documenti informatici, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto;
2. sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile;

B. in formato cartaceo:

3. nel caso di invio in formato cartaceo, la cauzione provvisoria e la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dovranno essere contenute in una busta chiusa, sigillata, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e pervenire al seguente indirizzo: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille, 21 – 40121 Bologna entro il medesimo termine indicato al paragrafo 3 per la scadenza delle offerte.

La busta dovrà riportare esternamente le seguenti informazioni:

- l'oggetto della gara d'appalto: ***“Gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia Romagna”***;
- la ragione sociale della Concorrente (nel caso di R.T.I. o Consorzi o Reti di Impresa come disciplinato nel successivo paragrafo “Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), di consorzi e di reti di impresa”);
- l'indirizzo del destinatario;
- la dicitura Cauzione provvisoria.

La busta può essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'Impresa concorrente – limitatamente a tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna - nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 16:00, fino al termine perentorio sopra indicato. L'Agenzia declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le buste pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine medesimo; ciò vale anche per le buste inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali buste non verranno aperte e verranno dichiarate irricevibili in quanto tardive.

In caso di invio in formato cartaceo, la Ditta deve in ogni caso allegare a Sistema copia scannerizzata dei suddetti documenti cartacei.

La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre: (i) il caso di mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, (ii) il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale richiesti, (iii) il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula dell'Accordo Quadro, nel termine stabilito; (iv) e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

Si precisa che:

- l'importo della cauzione, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta del 50 per cento per le Ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all'art. 93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi

oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire di tali riduzioni la Ditta concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta prestando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti.

Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso delle certificazioni sopra specificate e ne producano la relativa documentazione;

- in caso di R.T.I. o Consorzio: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio; in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di Imprese: dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di Imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica; dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la

rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Nell'ipotesi in cui l'Agenzia deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione.

5. OFFERTA TECNICA

La Ditta concorrente dovrà inserire a sistema l'offerta tecnica composta dalla Relazione tecnica del servizio che dovrà contenere una descrizione completa e dettagliata degli elementi oggetto di valutazione riportati in tabella al paragrafo 9.1 e dovrà essere suddivisa in paragrafi corrispondenti, rispettando l'ordine di seguito riportato:

A. Criteri e metodologie impiegate per la selezione e il reclutamento del personale per il settore della P.A..

Occorre descrivere i criteri e le metodologie che saranno impiegate per la selezione e il reclutamento di personale sulla base delle specifiche dettate dall'amministrazione in merito a titolo di studio, formazione e competenze professionali.

B. Procedure adottate per la verifica e il monitoraggio del servizio svolto.

C. Occorre descrivere le tempistiche di monitoraggio e i contenuti della reportistica riepilogativa (periodica o su richiesta) che tenga conto dell'elencazione delle attività svolte, delle criticità riscontrate, dei feed back delle unità lavorative impiegate, specificando il luogo di lavoro e le mansioni svolte. Le modalità di monitoraggio non dovranno comportare ulteriori adempimenti per i lavoratori.

D. Contenuto del piano formativo specifico, in riferimento alle esigenze delle PA utilizzatrici sulle attività connesse agli eventi sismici.

E. Occorre descrivere il percorso formativo e di aggiornamento dalla definizione delle modalità (corsi, seminari, anche in e-learning) e dei contenuti, alla calendarizzazione degli eventi, al reperimento delle sedi, alla fornitura di materiale didattico per aggiornamento professionale, riportando le modalità con cui viene valutato l'apprendimento degli operatori impiegati nell'esecuzione del servizio

F. Modalità e tempi proposti per la messa a disposizione del personale.

Occorre descrivere le modalità e i tempi per la messa a disposizione del personale

La Relazione tecnica non dovrà superare di norma le 20 (venti) pagine intese come facciate solo fronte di dimensioni A4 e redatta con carattere Times New Roman 12, interlinea singola, margini in alto: 2,5, inferiore – sinistro – destro: 2. Sono esclusi dal computo delle pagine gli allegati di cui al punto 3. Si evidenzia che tutta la documentazione, compresi gli allegati dovranno essere rilegati in fascicoli e seguire una numerazione progressiva anche apportata manualmente.

In caso di disponibilità della documentazione tecnica richiesta in lingua diversa da quella italiana, le ditte concorrenti devono presentare la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n.445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta o da persona con comprovati poteri di firma la cui procura sia stata allegata a Sistema.

La commissione giudicatrice potrà invitare le ditte concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta **l'esclusione dalla gara**.

La documentazione tecnica deve essere priva, **a pena di esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

La ditta concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 D. Lgs. n. 50/2016).

In base a quanto disposto dall'art. 53 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m., il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo **motivata e comprovata** dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.

La ditta concorrente deve quindi allegare a Sistema una dichiarazione in formato elettronico firmato digitalmente denominata "**SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI**", nella Sezione Offerta Tecnica, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Agenzia si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

L'Agenzia si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che la Agenzia non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta della Ditta concorrente entro 15 giorni a comunicare quanto previsto dall'articolo 76 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo)

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante:

- dell'impresa singola;
- di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dal Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di In caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio stabile.

6. OFFERTA ECONOMICA

La presentazione dell'offerta economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La ditta concorrente deve compilare on line l'offerta economica a Sistema, inserendo il moltiplicatore unico per tutte le categorie e i livelli di inquadramento; il moltiplicatore deve essere espresso con valore > di 1,00, e rappresenta il coefficiente che moltiplicato per la tariffa oraria lorda fissa, composta dalle voci di seguito indicate, determina il corrispettivo dovuto.

La tariffa oraria lorda fissa ai fini della presente procedura di gara è composta dalle seguenti voci:

- Paga base;

- Indennità di comparto per il Comparto Regione Autonomie Locali /amministrazione per il Comparto Ministeri;
- Indennità di vacanza contrattuale;
- Rateo 13[^] mensilità.

Il moltiplicatore deve pertanto contenere tutte le rimanenti voci, compreso l'utile di impresa, non espressamente indicate nella tariffa oraria lorda fissa.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta economica come sopra indicato dovrà essere espressa con un numero massimo di decimali pari a due (es. 1,10);
- Il bollo inerente l'offerta economica deve essere corrisposto tramite F 23 – (vedi Allegato 5).

L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante:

- dell'impresa singola;
- di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dal Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di In caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio stabile.

Nel caso in cui l'offerta sia collocata da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, nel corso della collocazione dell'offerta deve essere allegata copia scannerizzata della procura autenticata con atto notarile e firmata digitalmente.

Con la presentazione dell'offerta e in caso di aggiudicazione l'operatore economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente a eseguire la fornitura, in conformità a quanto indicato nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

7. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), DI CONSORZI E RETI DI IMPRESE

È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di Consorzi e di Reti di Imprese, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 45, 47 e 48 D.Lgs. n. 50/2016, ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Secondo quanto disposto dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non è ammesso che un'Impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o di una Rete di Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese diverse, **pena l'esclusione dalla gara** dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l'Impresa partecipa.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m), D.Lgs. n. 50/2016, **saranno escluse dalla gara** le ditte concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Secondo quanto previsto dalla Deliberazione AGCM 18/9/2013, in caso di anomalie comportamentali, che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in R.T.I. di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, la Agenzia procederà a segnalare alla Autorità tali fenomeni.

La Delibera è consultabile all'indirizzo http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3955-delibera-e-vademecum.html

I Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. n. 50/2016 e le Reti di Impresa dotate di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i o retista/i concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 D. Lgs. n. 50/2016, è ammesso l'istituto dell'avvalimento secondo le modalità ivi previste.

A tal fine, la ditta concorrente deve:

- a) dichiarare nell' Allegato 1 DGUE l'intenzione di avvalersi della capacità di altri soggetti;
- b) allegare a Sistema una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della ditta ausiliaria attestante da parte di quest'ultima, attraverso la compilazione dell'Allegato 1 DGUE:
 - la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Per le dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle cause di esclusione, si rimanda a quanto specificato al paragrafo 4 "Documentazione Amministrativa;
 - di essere iscritto per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016;

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.;
 - il possesso dei requisiti economici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) allegare a Sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso la ditta concorrente e l'Amministrazione, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura le risorse necessarie di cui è carente la ditta concorrente;
- d) allegare a Sistema originale o copia autentica del contratto di avvalimento con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della ditta concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Resta inteso che, ai fini della presente gara, la ditta concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

A **pena di esclusione** non è consentito che più ditte concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa impresa ausiliaria e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che l'ausiliata.

9. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione del servizio/fornitura avverrà in base a quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 a favore dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, nei termini di qualità e di prezzo di seguito dettagliati:

Criterio	Punteggio massimo
Offerta Tecnica	20
Offerta Economica	80
Totale	100

Il Punteggio Totale (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a $P_T + P_E$:

Dove:

P_T = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

P_E = punteggio attribuito all'offerta economica

9.1 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (PT):

Con riferimento al criterio del punteggio tecnico, le offerte saranno valutate sulla base del punteggio attribuito alle caratteristiche tecniche migliorative di seguito indicate.

Il Punteggio Tecnico preliminare (Ca) attribuito a ciascuna offerta è determinato da:

$$Ca = \sum_1^n Wi \times Vai$$

Dove:

n = numero dei criteri

Wi = peso o punteggio massimo attribuito al criterio i ;

Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta a rispetto al criterio i variabile tra zero ed uno.

CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE

Ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste nella documentazione di gara, ai requisiti migliorativi riportati nella tabella, distinti in qualitativi (TIPO Q) e quantitativi (TIPO N), verrà attribuito un punteggio determinato in base ai seguenti criteri:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
Criteri e metodologie impiegate per la selezione e il reclutamento del personale per il settore della PA	3
Procedure adottate per la verifica e il monitoraggio del servizio svolto	8
Contenuto del piano formativo specifico, in riferimento alle esigenze delle PA utilizzatrici sulle attività connesse agli eventi sismici	5
Modalità e tempi proposti per la messa a disposizione del personale	4
Totale	20

Ai fini del calcolo dei coefficienti Va_i , la Commissione attribuirà collegialmente un giudizio su cui vi sia l'accordo di tutti i Commissari utilizzando la seguente scala di valutazione:

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Insufficiente / Non valutabile
Valore i-esimo preliminare assegnato (V _{api})	1,0	0,75	0,50	0,25	0,00

Una volta completate le operazioni di cui sopra, la Commissione effettuerà la procedura di riparametrazione (re-scaling) dei coefficienti $V(ap_i)$, il tutto prima di procedere alla sommatoria dei punteggi dei vari punteggi tecnici:

a) se $V(\max p_i) > 0$

$$Va_i = \frac{V_{(ap_i)}}{V_{(\max p_i)}}$$

b) se $V(\max p_i) = 0$

$$V(a)_i = 0$$

Dove:

- $V(ap_i)$ è il coefficiente ottenuto dalla Ditta a per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;
- $V(\max p_i)$ è il coefficiente massimo ottenuto dalle ditte concorrenti per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;
- Vai sarà il coefficiente ottenuto dalla Ditta a per il criterio i-esimo.

9.2 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO (PE):

L'offerta economica consentirà l'assegnazione di 80 punti i quali saranno attribuiti alla migliore offerta sulla base della seguente formula:

$$PE_{(a)} = 80 \times \frac{M_{\min}}{M_{iesimo}}$$

Dove:

PE(a)= punteggio economico dell'offerta (a)

Mmin= è il moltiplicatore più basso fra quelli offerti

Miesimo = è il moltiplicatore dell'offerta presa in esame

80= è il punteggio economico massimo attribuibile

10. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

In data **12/10/2016 alle ore 10.00** presso la sede dell'Agenzia, il soggetto che presiede la gara dichiarerà aperta la seduta pubblica procedendo alla verifica della ricezione delle offerte collocate a Sistema. Successivamente procederà allo sblocco e all'esame della documentazione amministrativa, allegata in fase di sottomissione dell'offerta.

A tale seduta potrà assistere un incaricato di ciascuna Ditta concorrente con mandato di rappresentanza o procura speciale e munito di un documento attestante i poteri di rappresentare l'Impresa. La presente, quindi, vale anche come convocazione a detta seduta per le ditte che intendono partecipare.

Successivamente alla seduta pubblica di valutazione della documentazione amministrativa, anche a seguito di eventuale verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, l'Agenzia procederà la ammissione/esclusione delle ditte concorrenti con atto di pubblicità entro 2 giorni, sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>; di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione.

Un'apposita Commissione giudicatrice, nominata dall'Agenzia, procederà in seduta riservata procederà allo sblocco e all'attribuzione dei punteggi tecnici secondo i criteri di cui al paragrafo "Modalità di aggiudicazione della gara".

E' altresì pubblicata sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>. la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 29 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016.

Successivamente, si procederà, in seduta pubblica, allo sblocco delle offerte economiche e alla formulazione della graduatoria finale, sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica ($P_T + P_E$) ad effettuare la verifica della presenza di offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall'art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di sospetta anomalia, si procederà in base a quanto previsto al paragrafo successivo.

Risulterà aggiudicataria della gara la ditta concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte risultate anormalmente basse.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Prima di procedere all'aggiudicazione l'Agenzia procederà a richiedere alla Ditta prima in graduatoria e alla seconda la comprova del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi, richiesti ai

fini della partecipazione secondo quanto specificato al paragrafo 4 “Documentazione Amministrativa”.

Si precisa che l’Agenzia si riserva il diritto: (i) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea, (ii) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, (iii) di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente, (iv) di ritenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione.

In caso di parità di due o più offerte, l’Agenzia procederà, in seduta pubblica, al sorteggio tra le offerte risultate prime “a pari merito”.

SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE OFFERTE RISULTATE ANORMALMENTE BASSE

Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all’art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 e comunque nel caso in cui la Agenzia intenda avvalersi della facoltà di cui al medesimo art. 97, comma 6, verranno sottoposte a verifica ai sensi del medesimo articolo.

All’esito del procedimento di verifica, l’Agenzia procederà alla esclusione delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procederà all’aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

Con riferimento alle informazioni fornite in fase di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, la ditta concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite inerenti l’offerta presentata costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 comma 5 D.Lgs. 50/2016). Per la definizione dei segreti tecnici e commerciali, il principio di prova richiesto e la procedura, si rimanda alla sezione “Segreti tecnici e commerciali” di cui al paragrafo “Modalità di presentazione dell’offerta”.

11. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Agenzia provvederà a comunicare d’ufficio:

- a. l’aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- b. l’esclusione ai concorrenti esclusi;
- c. la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara.

Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante il Sistema all’indirizzo PEC dichiarato

dal Fornitore in fase di registrazione nonché all'indirizzo dell'utente che ha sottoposto l'offerta.

È onere della Ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma "Registrazione e funzioni base" (pag. 39-40 e 45-46 per la modifica di dati non sensibili, es: tel., mail utente) e "Gestione anagrafica" (per la modifica di dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Nelle comunicazioni aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipulazione dell'Accordo Quadro.

La comunicazione di avvenuta stipulazione dell'Accordo Quadro si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione della medesima sul sito della Agenzia, <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

12. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

Nel termine di 20 (venti) giorni solari dal ricevimento della richiesta dell'Agenzia, l'aggiudicatario dovrà far pervenire la seguente documentazione:

- a) ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ex art. 84, comma 3, D. Lgs. n. 159/2011:
 - dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 D. Lgs. 159/2011;
 - dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, redatta dai medesimi soggetti di cui all'art. 85 D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
- b) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016.

Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata:

- mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:
 - sottoscrizione autenticata da notaio;
 - essere operativa entro 15 (quindici) giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta della Agenzia, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
 - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;

- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.

La fidejussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l'impegno alla comunicazione alla Agenzia di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della stazione appaltante al garante;

- c) per le imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72.

In caso di R.T.I. Consorzi, Reti o gruppi:

- la dichiarazione di cui al precedente punto a) dovrà essere presentata da tutte le imprese raggruppate, ovvero sia da tutte le imprese consorziate che dal Consorzio, o da tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ed anche, in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, dall'impresa che riveste la funzione di organo comune;
- la documentazione di cui ai precedenti punti b), e c) dovrà essere presentata dall'impresa mandataria o dal Consorzio o dall'organo comune della Rete di imprese;
- la documentazione di cui al precedente punto d) dovrà essere presentata da tutte le imprese raggruppate o consorziate o in rete non residenti senza stabile organizzazione in Italia;
- dovrà inoltre essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio, ove non prodotta in sede di presentazione dell'offerta per essere il R.T.I./Rete o Consorzio non ancora costituito al momento dell'offerta. Nel mandato di rappresentanza dovranno essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, espressa anche in misura percentuale.

Il mancato invio di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca della aggiudicazione.

L'aggiudicatario, di norma entro la data fissata per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, è altresì tenuto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento degli oneri di pubblicazione dei bandi, avvisi ed esiti di gara sui quotidiani. Le spese, il cui importo è pubblicato sulla pagina informativa della gara, nel sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, saranno esattamente quantificate a

pubblicazioni effettivamente avvenute. Sarà cura della Agenzia comunicare all'Aggiudicatario gli importi definitivi che dovranno essere versati nei termini suindicati e le modalità di versamento.

L'aggiudicatario è altresì tenuto ad effettuare tutte le operazioni necessarie, ad esso richieste dalla Agenzia, al fine della predisposizione del negozio elettronico, attraverso il quale l'Amministrazione procederà ad emettere gli Ordinativi di Fornitura.

L'Agenzia procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel termine fissato è condizione essenziale per la stipulazione dell'Accordo Quadro.

L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 85 comma 5 del Codice, provvederà a richiedere alla ditta concorrente seconda classificata la presentazione dei documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'Agenzia procederà all'aggiudicazione della gara alla seconda concorrente classificata.

13. FORMAZIONE

Entro il medesimo termine di cui sopra la ditta aggiudicataria è tenuta a formarsi adeguatamente attraverso gli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia, tra cui sessioni frontali, streaming, specifici manuali pubblicati sul sito e call center, al fine di conoscere gli elementi necessari per l'utilizzo corretto del Sistema per quanto attiene alle specifiche funzionalità di pertinenza: stipula Accordo Quadro, compilazione listini, gestione ordinativi, ecc.

14. SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'art. 105 D.Lgs. 50/2016, nelle modalità previste dall'articolo "Subappalto" dell'Allegato 3 "Schema di Accordo Quadro".

Resta inteso che, qualora il Fornitore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato.

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- la Ditta Concorrente, all'atto dell'offerta, deve indicare le attività che intende eventualmente subappaltare;
- la Ditta Concorrente deve indicare una terna di nominativi di subappaltatori;
- ciascun subappaltatore dovrà compilare il modello Allegato 1 DGUE per garantire la dimostrazione dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80; i suddetti documenti saranno poi allegati a Sistema dalla Ditta concorrente;
- il Fornitore deve depositare presso l'Amministrazione il contratto di subappalto, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore medesimo di comunicare all'Amministrazione, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività affidate, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 105, D.Lgs. n. 50/2016.

15. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'Agenzia Intercent-ER a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Agenzia individuati quali Incaricati del trattamento.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per l'Agenzia, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Agenzia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 196/03 nonché dal Regolamento regionale n.2/2007 ed in particolare dall'art. 24 del Regolamento medesimo.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Agenzia Intercent-ER Via dei Mille, 21, 40121 Bologna.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Agenzia Intercent-ER, con sede in Bologna, Via dei Mille n. 21, cap. 40121.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'Agenzia è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille n. 21, cap.

40121 Bologna (Italia), Tel. 051 527.3081 – 527.3082, Fax 051 527.3084, e-mail:
intercenter@regione.emilia-romagna.it.

ALLEGATI

Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:

- Allegato 1 – Modello DGUE
- Allegato 1a – Domanda di partecipazione
- Allegato 2 - Capitolato Tecnico
- Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro
- Allegato 4 – Schema dichiarazione concordato preventivo
- Allegato 5 – F23
- Allegato 6 – Patto di integrità
- Linee Guida Compilazione DGUE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
BANDO DI GARA D'APPALTO

SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

I.1)INTERCENT-ER – Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna – Via dei Mille n. 21 – 40121 Bologna – Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>;**Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni:** punto I.1; **Indirizzo per ottenere la documentazione:** punto I.1;

Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1;

I.3) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO:

II.1.1) Denominazione dell'appalto:Procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso le amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia Romagna;

II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Appalto di servizi – Categoria 22; Luogo principale di esecuzione: Regione Emilia Romagna;

II.1.3) L'avviso riguarda: Appalto pubblico;

II.1.5) Breve descrizione appalto: gara telematica finalizzata all'acquisizione del Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, la procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50 del 2016;

II.1.6) CPV: 79620000-6;

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'AAP: Si;

II.1.8) Divisione in lotti: No;

II.1.9) Ammissibilità di varianti: No;

II.2.1) Quantitativo o entità totale: l'appalto ha un valore, posto a base d'asta pari a €35.000.000,00 (IVA inclusa);

II.3) Durata dell'appalto: dalla data di sottoscrizione dell'Accordo quadro sino al 31 dicembre 2018 con possibilità di rinnovo fino ad ulteriori 12 mesi qualora alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) Cauzione provvisoria, corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto; 2) cauzione definitiva.

III.1.2) La procedura prevede una specifica clausola sociale a garanzia del mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati nel precedente appalto: Come da Disciplinare di gara e da Schema di Accordo Quadro;

III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: Come da Disciplinare di gara;

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale – Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

2) essere iscritto per attività inerenti le prestazioni oggetto della gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di

residenza se si tratta di uno stato dell'UE, in conformità a quanto previsto dall'art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;

3) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativi necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all'art.26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

4) di essere iscritto all'Albo delle Agenzie per il lavoro, tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio di tutte le attività di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003;

III.2.3) Capacità tecnica: aver stipulato o di aver avuto in corso nel triennio 2013-2014-2015, due (2) o più contratti avente ad oggetto servizi di somministrazione di lavoro temporaneo erogati presso pubbliche amministrazioni da cui emerga un fatturato nello stesso triennio pari ad almeno Euro 4.500.000,00, IVA esclusa.

SEZIONE IV PROCEDURA

IV.1) Tipo di procedura: Aperta;

IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;

IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Ordinanza del Commissario delegato n..... del/06/2016;

IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 11/10/2016;

IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: Italiana;

IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 240 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte;

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 12/10/2016 alle ore 10:00; **Luogo:** Agenzia Intercent-ER – Via dei Mille n. 21; **Persone ammesse apertura offerte:** Legale rappresentante o incaricato ditta/RTI con mandato di rappresentanza o procura speciale;

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ? No;

VI.3) Informazioni complementari: a) **Responsabile del procedimento di gara:** _____; b) per l'espletamento della presente gara l'Agenzia si avvale del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto, accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>; c) tutta la documentazione di gara è scaricabile, solo per la consultazione, dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, sezione "Bandi e Avvisi"; d) E' ammesso l'istituto dell'avvalimento come da disciplinare di gara; e) **Codice CIG:** _____ f) Sanzione ai sensi dell'art.83 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016, come da Disciplinare di gara g)

Richieste di Chiarimenti: I chiarimenti dovranno essere inviati a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti entro e non oltre le ore 12:00 del 23/09/2016; h) Acquisizione PASSOE;

Referente per informazioni: Maricla Lanci – Agenzia Intercent-ER tel. 051/5273076 e-mail: maricla.lanci@regione.emilia-romagna.it;

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Strada Maggiore n. 53, Bologna 40125, Italia;

Data di spedizione del bando alla GUUE:/2016.

Il Direttore (Dott.ssa Alessandra Boni)

AGENZIA INTERCENT-ER REGIONE EMILIA ROMAGNA

avviso di gara

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI COLPITE DAL SISMA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Ente Appaltante: Intercent-ER - Via dei Mille, 21, 40121 Bologna. - Tel. 051.5273082 – Fax 051.5273084 PEC intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it, e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> incaricata dal Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato alla ricostruzione per il terremoto ai sensi dell'art. 1 comma 2 D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 e s.m..

Oggetto della gara: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso le amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

Importo complessivo posto a gara: 35.000.000,00 IVA esclusa.

Termine presentazione domande: entro le **ore 12:00** del **11/10/2016**. L'avviso di gara integrale è stato spedito alla GUUE il / /2016 e pubblicato sul sito dell'Agenzia <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>

Il Direttore dell'Agenzia Intercent-ER
(dott.ssa Alessandra Boni)

Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI COMUNICATO

Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16°05350) (GU n.170 del 22-7-2016)

1. Premesse

In data 19 aprile 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (di seguito Codice).

L'art. 85 del prefato provvedimento normativo recepisce l'art. 59 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (settori ordinari), introducendo il documento di gara unico europeo (di seguito, per brevità, DGUE).

Il modello di formulario di DGUE è stato adottato con regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016; in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del regolamento de quo, lo stesso è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Il regolamento in parola è disponibile alla seguente pagina web:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007>.

Ai sensi dell'art. 85, comma 1, primo periodo, del Codice al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti, a far data dall'entrata in vigore del Codice, accettano il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con il citato regolamento dalla Commissione europea.

In seno alle Istruzioni poste a corredo del regolamento, è consentita agli Stati membri la facoltà di adottare Linee guida recanti l'utilizzo del DGUE per chiarire e rendere intellegibili, nel dettaglio, le singole disposizioni normative nazionali rilevanti a tal fine.

Nell'esercizio di tale facoltà, con le presenti Linee guida si intendono fornire alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli Enti aggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale, allegando, altresì, uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice. Si evidenzia, peraltro, che sarà necessario un periodo di sperimentazione applicativa in subiecta materia al fine di poter adeguare le presenti Linee guida alle eventuali ed ulteriori esigenze applicative che,

medio tempore, dovessero emergere, apportando, per l'effetto, i necessari chiarimenti integrativi al presente documento.

Le presenti Linee guida sono state predisposte sulla base dei contributi forniti dai Soggetti istituzionali all'uopo coinvolti, nonché previo favorevole avviso espresso dall'Ufficio legislativo di questo Dicastero, con proprie note prot. n. 27635 del 15 luglio 2016 e prot. n. 27819 del 18 luglio 2016.

2. Finalità, ambito di applicazione e formato del DGUE

La finalità del DGUE è semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso l'adozione di un modello autodichiarativo, previsto in modo standardizzato a livello europeo, e basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, destinato a sostituire i singoli moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica.

Il DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice.

Il modello di formulario DGUE è, altresì, utilizzato per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, fatta eccezione per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), (affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 €) per le quali l'utilizzazione del DGUE è rimessa alla discrezionalità della singola stazione appaltante.

Il DGUE, compilato dall'operatore economico con le informazioni richieste, accompagna l'offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione.

Esso è utilizzato anche nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del Codice, comma 2, lettera a); negli altri casi previsti dal predetto art. 63 la valutazione circa l'opportunità del suo utilizzo è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante procedente.

A decorrere dal 18 aprile 2018, il DGUE è reso disponibile esclusivamente in forma elettronica.

Prima di tale data, il documento di gara unico europeo potrà essere compilato in forma cartacea oppure in formato elettronico, avvalendosi di sistemi nazionali informatizzati all'uopo dedicati ovvero del servizio DGUE elettronico messo, gratuitamente, a disposizione dalla Commissione in favore delle Amministrazioni o Enti aggiudicatori e degli operatori economici. Tale servizio consente di compilare il DGUE in forma elettronica, in caso di procedure che ammettano l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, o di stampare il documento compilato elettronicamente per ottenerne una versione cartacea da utilizzare in tutti gli altri casi.

Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE compilato e utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché confermino che le informazioni ivi contenute siano ancora valide e siano pertinenti rispetto alla procedura nel corso della quale intendono riutilizzare il DGUE. Il modo più semplice di procedere, è inserire le informazioni nel DGUE avvalendosi delle funzionalità messe appositamente a disposizione per mezzo del citato servizio DGUE elettronico. Sarà, ovviamente, possibile riutilizzare le informazioni anche

mediante altre forme di recupero dei dati (ad esempio, copia – incolla), contenuti negli strumenti elettronici (pc, tablet, server...) dell'operatore economico precedente.

Successivamente alla procedura di aggiudicazione, in fase di esecuzione del contratto d'appalto, il formulario per il DGUE, opportunamente adattato, può essere utilizzato per presentare le dichiarazioni del subappaltatore ai fini dell'autorizzazione al subappalto.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara tutte le informazioni che gli operatori economici devono inserire nel DGUE. Dette informazioni devono essere indicate anche con appositi richiami nel modello di formulario.

3. Struttura e modalità di compilazione del DGUE

Il DGUE fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da Autorità pubbliche e/o terzi e consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di: non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice; rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell'art. 91 del Codice.

Il DGUE è articolato in sei Parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

In tutte le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori utilizzino il servizio DGUE elettronico per generare e compilare il documento in formato elettronico, le informazioni contenute in questa parte vengono acquisite automaticamente per tutte le procedure di appalto rispetto alle quali sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Di converso, per le gare non soggette all'obbligo di pubblicità sovranazionale, le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori compilano le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto a cui dette informazioni afferiscono.

Se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione sono diversi tra i vari lotti occorre compilare un DGUE per ciascun lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione).

Le informazioni presenti in questa Parte devono essere integrate con le seguenti indicazioni:

codice fiscale della stazione appaltante;

CIG;

CUP (ove previsto);

codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei).

La Parte II, contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (a fini dell'avalimento) e sul ricorso al subappalto.

In riferimento alle informazioni contenute nella suddetta Parte si forniscono i seguenti chiarimenti:

1) Le informazioni da fornire relativamente all'eventuale iscrizione dell'operatore economico «in elenchi ufficiali» o al possesso di «certificato equivalente» si riferiscono alle previsioni di cui agli articoli 84, 90 e 134 del Codice.

In particolare, non sono tenuti alla compilazione della Parte IV (Criteri di selezione) sezioni B e C del DGUE,

ma forniscono unicamente le necessarie informazioni nella Sezione A della Parte II:

gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'art. 90 del Codice;

gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA), ai sensi dell'art. 84 del medesimo Codice, per contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro;

gli operatori economici in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'art. 134 del Codice, nel caso di appalti nei settori speciali.

Qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione ut supra non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C.

2) Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice, per ciascuno degli operatori economici partecipanti é presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) ed all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice, il DGUE é compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma 1, lettera f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

3) In caso di awalimento (Parte II, Sezione C) l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende awalersi e i requisiti oggetto di awalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'awiso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui é carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

4) In caso di subappalto, l'operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e, nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 6, del Codice, indica espressamente i subappaltatori proposti; questi ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B della presente Parte, nella Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'awiso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.

La Parte III contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del Codice.

La Sezione A si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'art. 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati ai sensi dell'art. 80, comma 1.

Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato art. 80, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale.

Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono, facendo espresso riferimento all'art. 80, comma 3, del Codice. Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di determinare – come previsto dal comma 7 del sopra citato art. 80 – l'applicabilità delle misure di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate poste in essere dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 80.

A tal fine, si è provveduto ad inserire in appositi campi dello schema di DGUE allegato alle presenti Linee guida alcune richieste di informazioni opportunamente dettagliate.

La Sezione B si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, previsti al comma 4 del sopra citato art. 80 del Codice.

Le informazioni contenute in questa Sezione vanno integrate inserendo il riferimento anche alle tasse, coerentemente con le sopra citate disposizioni del comma 4 dell'art. 80.

Inoltre, alla lettera d), nel caso in cui l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi posti a suo carico pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte, tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, occorrerà indicare se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

La Sezione C si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali previsti al comma 5 del citato art. 80 del Codice.

Occorre integrare la parte disciplinante la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e di lavoro (art. 30, comma 3, del Codice) con l'indicazione delle eventuali infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, coerentemente alla previsione di cui alla lettera a) del sopra citato comma 5 dell'art. 80.

Con riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, le fattispecie previste nel DGUE vanno conformate alle tipologie di cui al comma 5, lettera b) del sopra richiamato art. 80, inserendo, altresì, i riferimenti dell'eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all'art. 110, comma 3, lettera a) del Codice nonché l'eventuale autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera b) del Codice. Tali specifiche previsioni sono state utilmente contemplate in seno all'unito schema di DGUE.

Tra le fattispecie previste nella corrispondente Parte III, Sezione C, dell'Allegato 2 recante il Modello di formulario per il DGUE al regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016 ma non contemplata nel Codice, vi é l'ipotesi di cui alla lettera e) disciplinante l'eventuale stato di amministrazione controllata. Tale specifica situazione va eliminata dall'elenco delle ipotesi previste nella suddetta parte, in quanto non prevista, de iure condito, nell'ambito del vigente ordinamento nazionale. Anche l'ipotesi prevista sub lettera f) del prefato Modello di formulario annesso al regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, non essendo contemplata nel Codice, va eliminata.

Per quanto concerne le indicazioni riguardanti i gravi illeciti professionali si evidenzia che esse si riferiscono alle ipotesi contemplate ai sensi dell' art. 80, comma 5, lettera c) del Codice. Pertanto, sarebbe opportuno richiedere, nel relativo riquadro, indicazioni sulla tipologia di illecito.

L'ulteriore ipotesi relativa al motivo di esclusione legato ad un conflitto di interessi é contemplata ai sensi della successiva lettera d) del medesimo art. 80, comma 5, del Codice.

Per quanto riguarda la fattispecie riportata nel riquadro successivo, essa si riferisce al motivo di esclusione di cui alla lettera e) del sopra richiamato comma 5 dell'art. 80 del Codice.

Con riferimento alle fattispecie riportate nella presente Sezione relative, rispettivamente, agli accordi intesi a falsare la concorrenza e alla cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto o concessione, si evidenzia che tali ipotesi non sono state utilmente contemplate nel vigente Codice e, pertanto, vanno eliminate.

A tutte le fattispecie ut supra richiamate nella presente Sezione, si applica l'istituto del self-cleaning di cui all'art. 80, comma 7, il quale prevede, anche con riferimento alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, che un operatore economico é ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato da reato o da fatto illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o fatti illeciti. Pertanto, occorre riportare le informazioni necessarie per consentire alla stazione appaltante di valutare – secondo quanto previsto dal comma 8 del sopra citato art. 80 – l'adeguatezza delle misure di autodisciplina (self-cleaning) poste in essere dall'operatore economico, al fine della non esclusione dello stesso dalla procedura di gara. Si precisa che l'istituto del self-cleaning non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione durante tutto il periodo di durata della stessa.

Al fine di meglio esplicitare le ipotesi previste al comma 7 del citato art. 80 in ordine all'istituto del self-cleaning, si é provveduto ad inserire nel DGUE allegato, in appositi campi, le richieste di informazioni distinte per ciascuna delle sopra richiamate ipotesi.

Con specifico riferimento all'applicazione dell'istituto del self-cleaning alle ipotesi di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), disciplinante gravi illeciti professionali, é opportuno segnalare che, come previsto dall'art. 80, comma 13, saranno adottate dall'ANAC apposite linee guida volte ad uniformare le prassi in uso presso le stazioni appaltanti, relativamente alla valutazione dell'adeguatezza dei mezzi di prova ai fini dell'esclusione o meno degli operatori economici dalla procedura di gara.

In ordine ai contenuti di cui alle lettere a) e b) dell'ultimo riquadro della presente Sezione, concernenti le false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione, occorre – nel caso in cui si dichiarino l'esistenza di tali ipotesi – specificare nella successiva Sezione D gli estremi dell'iscrizione nel casellario informatico dell'ANAC di cui all'art. 213, comma

10, del Codice.

Con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del riquadro in commento, non trovando corrispondenza in alcuna disposizione del Codice, andranno eliminate.

La Sezione D concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel Codice.

In particolare, i suddetti motivi di esclusione riguardano le ipotesi previste all'art. 80, comma 2, comma 5, lettere f), g), h), i), l) e m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001. Pertanto, è necessario richiedere dettagliatamente le informazioni concernenti ciascuna delle suddette fattispecie. Si è provveduto in tal senso nello schema di DGUE allegato alle presenti Linee guida.

Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 del citato art. 80 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto) è necessario indicare nell'apposito riquadro il riferimento ai soggetti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011. Si segnala, in particolare, che relativamente alle fattispecie criminose in argomento non si applica l'istituto del self-cleaning.

Relativamente alle altre fattispecie sopra richiamate (lettere f), g), h), i), l) e m) dell'art. 80, comma 5), da indicare in maniera dettagliata, è necessario prevedere, in caso di risposta affermativa e quando ne sia consentita l'applicazione, l'indicazione della fonte presso cui reperire la documentazione pertinente e le informazioni necessarie per l'applicazione dell'istituto del self-cleaning di cui ai commi 7 e 8 del citato art. 80. Inoltre, l'operatore economico dovrà indicare se si trovi o meno nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 (pantouflage o revolving doors) qualora abbia stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

La Parte IV contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui al successivo art. 87. Nella parte IV, Sezione B, Punto 6 e nella Sezione C, Punto 13, possono essere previste le dichiarazioni attinenti a requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali richieste dal bando di gara che non trovino corrispondenza nell'elenco dei requisiti individuati nei punti precedenti.

L'operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se espressamente richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore nell'awiso, bando o documenti di gara, altrimenti si limita a compilare la sezione α «Indicazione globale per tutti i criteri di selezione», qualora tale possibilità sia stata prevista in seno all'awiso, al bando o ai documenti di gara. In tale ultima ipotesi, le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori reperiscono direttamente la documentazione accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice.

La Parte V contiene l'autodichiarazione dell'operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'art. 91 del Codice.

Tale parte deve essere compilata, pertanto, solo in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con

negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l'innovazione.

La Parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre – su richiesta e senza indugio – i certificati e le altre prove documentali pertinenti, a meno che l'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore abbiano la possibilità di acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice e ferma restando l'obbligatorietà dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018.

Le dichiarazioni suddette devono richiamare espressamente ed essere rese in conformità agli articoli 40, 43, 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Da ultimo, si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE odiernamente esaminate, l'operatore economico indica – in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto – anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo presso il quale le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori possono acquisire tutta la documentazione complementare a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

Inoltre, affinché le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori possano ottenere i riscontri direttamente accedendo alla Banca dati indicata dallo stesso operatore, il DGUE riporta anche le informazioni necessarie a tale scopo, indicando l'indirizzo web della Banca dati unitamente ai propri parametri identificativi. Sotto tale profilo, sembra opportuno rammentare in questa sede, che l'art. 81 del Codice prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara è acquisita attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, il cui funzionamento sarà oggetto di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC e l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID).

Occorre, infine, richiamare che, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 88 e 212 del Codice, per il tramite della Cabina di regia di cui al medesimo art. 212 sarà messo a disposizione ed aggiornato sul registro e-Certis un elenco completo delle Banche dati contenenti informazioni sugli operatori economici, consultabili dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri.

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO TEMPORANEO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI COLPITE DAL SISMA NEL
TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

1. OGGETTO E DURATA

Oggetto della procedura di gara è l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da mettere a disposizione delle Amministrazioni pubbliche delle zone colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia Romagna.

La finalità dell'affidamento è quella di fornire uno strumento dinamico con cui consentire l'impiego temporaneo di prestatori d'opera in relazione ad esigenze contingenti, sopraggiunte nelle Amministrazioni pubbliche colpite dal sisma, non fronteggiabili con il personale in servizio al momento in carica.

I concorrenti dovranno osservare i principi e la disciplina previsti dal Decreto Legislativo 30/03/2001 e s.m., dal Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m., dalla Legge n.30/2003 e dal Decreto Legislativo n. 276/03 e dai CCNL vigenti al momento.

La durata contrattuale è prevista con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'Accordo quadro e fino al 31 dicembre 2018 e potrà essere rinnovato fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta dell'Amministrazione, qualora alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile.

Il valore complessivo dell'appalto è pari ad Euro 35.000.000,00 IVA inclusa.

2. STRATEGIA DI GARA

Il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio è costituito dal costo, desunto dal mercato di riferimento, delle figure professionali richieste. Pertanto l'offerta economica dovrà indicare il moltiplicatore unico per tutte le categorie e i livelli di inquadramento e rappresenta il coefficiente che moltiplicato per la tariffa oraria lorda fissa, composta dalle voci di seguito indicate, determina il corrispettivo dovuto.

La tariffa oraria lorda fissa ai fini della presente procedura di gara è composta dalle seguenti voci:

- Paga base;
- Indennità di comparto per il Comparto Regione Autonomie Locali /amministrazione per il Comparto Ministeri;
- Indennità di vacanza contrattuale;
- Rateo 13^a mensilità.

Il moltiplicatore deve pertanto contenere tutte le rimanenti voci, compreso l'utile di impresa, non espressamente indicate nella tariffa oraria lorda fissa.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Le imprese concorrenti ai fini della partecipazione devono essere iscritte all'Albo delle Agenzie per il lavoro, tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio di tutte le attività di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003.

Inoltre è stato previsto un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato specifico relativo a progetti analoghi, in ambito pubblico, al fine di selezionare operatori economici dotati, oltre che di una capacità economico-finanziaria proporzionata al valore annuo del contratto, anche di capacità tecnica ed organizzativa idonea a garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi, in considerazione della tipologia del servizio richiesto. Intercent-ER ha effettuato una approfondita analisi del mercato di riferimento al fine di determinare il requisito di fatturato specifico tale da garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore del servizio oggetto di gara; nella quantificazione del menzionato requisito è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso della normativa vigente.

Inoltre, al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene contemplata la partecipazione in RTI o Consorzi.

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio avverrà in base a quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 a favore dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, nei termini di qualità e di prezzo di seguito dettagliati:

Criterio	Punteggio massimo
Offerta Tecnica	20
Offerta Economica	80
Totale	100

Il Punteggio Totale (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a $P_T + P_E$:

Dove:

P_T = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

P_E = punteggio attribuito all'offerta economica

Con riferimento al criterio del punteggio tecnico, le offerte saranno valutate sulla base del punteggio attribuito alle caratteristiche tecniche migliorative di seguito indicate.

Il Punteggio Tecnico preliminare (Ca) attribuito a ciascuna offerta è determinato da:

$$Ca = \sum_1^n Wi \times Vai$$

Dove:

n = numero dei criteri

Wi = peso o punteggio massimo attribuito al criterio i ;

Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta a rispetto al criterio i variabile tra zero ed uno.

CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE

Ferme restando le caratteristiche tecniche minime previste nella documentazione di gara, ai requisiti migliorativi riportati nella tabella, distinti in qualitativi (Tipo Q) e quantitativi (Tipo N), verrà attribuito un punteggio determinato in base ai seguenti criteri:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
Criteri e metodologie impiegate per la selezione e il reclutamento del personale per il settore della PA	3
Procedure adottate per la verifica e il monitoraggio del servizio svolto	8
Contenuto del piano formativo specifico, in riferimento alle esigenze delle PA utilizzatrici sulle attività connesse agli eventi sismici	5
Modalità e tempi proposti per la messa a disposizione del personale	4
Totale	20

Ai fini del calcolo dei coefficienti Va_i , la Commissione attribuirà collegialmente un giudizio su cui vi sia l'accordo di tutti i Commissari utilizzando la seguente scala di valutazione:

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Insufficiente / Non valutabile
Valore i-esimo preliminare	1,0	0,75	0,50	0,25	0,00

assegnato (Vapi)					
-------------------------	--	--	--	--	--

Una volta completate le operazioni di cui sopra, la Commissione effettuerà la procedura di riparametrazione (re-scaling) dei coefficienti $V(a_{pi})$, il tutto prima di procedere alla sommatoria dei punteggi dei vari punteggi tecnici:

a) se $V(\max p_i) > 0$

$$Va_i = \frac{V_{(ap_i)}}{V_{(\max p_i)}}$$

b) se $V(\max p_i) = 0$

$V(a)_i = 0$

Dove:

- $V(a_{pi})$ è il coefficiente ottenuto dalla Ditta a per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;
- $V(\max p_i)$ è il coefficiente massimo ottenuto dalle ditte concorrenti per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;
- Vai sarà il coefficiente ottenuto dalla Ditta a per il criterio i-esimo.

MODALITÀ' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO (PE):

Considerato il probabile scarso divario tra le offerte economiche che verranno presentate, si è ritenuto che l'utilizzo della formula sotto riportata garantisca una più equa ripartizione del punteggio economico assegnabile.

L'offerta economica consentirà l'assegnazione di 80 punti i quali saranno attribuiti alla migliore offerta sulla base della seguente formula:

$$PE_{(a)} = 80 \times \frac{M_{\min}}{M_{iesimo}}$$

Dove:

PE(a) = punteggio economico dell'offerta (a)

Mmin = è il moltiplicatore più basso fra quelli offerti

Miesimo = è il moltiplicatore dell'offerta presa in esame

80 = è il punteggio economico massimo attribuibile